

2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, in quanto parte contraente della convenzione sulla diversità biologica e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE, l'Unione europea è tenuta a sostenere la preservazione della diversità biologica sulla Terra. Il regolamento contestato avrà un notevole effetto frenante riguardo a tutti gli sforzi di tutela della biodiversità vegetale, interferendo così con tale obbligo internazionale.
3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la misura contestata è basata unicamente sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Secondo una costante giurisprudenza il fondamento normativo di una misura deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Dato che la misura tenta di organizzare misure di conformità per gli utilizzatori sul mercato interno dell'Unione, il regolamento avrebbe dovuto essere fondato sull'articolo 114 TFUE. La scelta del fondamento normativo ha conseguenze sul contenuto dell'atto, poiché gli obiettivi per cui i fondamenti normativi possono essere utilizzati sono del tutto diversi, incidendo sostanzialmente sul processo legislativo.
4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il regolamento viola manifestamente il principio di proporzionalità stabilito all'articolo 5, paragrafo 4, TUE in quanto: in primo luogo, la valutazione d'impatto non conteneva collegamenti tra dati quantitativi e le conclusioni, basate solo su argomenti «qualitativi»; in secondo luogo, esso ha manifestamente omesso di tenere conto del settore della selezione vegetale come settore che subisce ripercussioni gravi e distinte dovute al fatto che le risorse genetiche costituiscono l'essenza fondamentale del settore, e non solo una parte accessoria delle sue attività; in terzo luogo, il regolamento impone manifestamente restrizioni sproporzionate all'articolo 16 della Carta dell'Unione europea; in quarto luogo, esso impone un obbligo perpetuo de facto del settore della produzione vegetale di registrare e conservare informazioni sulle loro attività; infine, sono disponibili misure meno onerose, come illustrato nel «trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura».
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il regolamento contestato crea una situazione manifesta di incertezza giuridica per costitutori di varietà in quanto: in primo luogo, il suo ambito di applicazione dipende dalla circostanza se gli Stati scelgano di esercitare la sovranità sulle risorse genetiche oppure no; in secondo luogo esso dipende da definizioni imprecise che non consentono di stabilire se si debba ritenere che una risorsa genetica sia stata «utilizzata»; in terzo luogo, la sua interpretazione indefinita porta ad una possibile applicazione retroattiva de facto; infine, lo sviluppo di buone pratiche semplicemente «potrebbe» ridurre il rischio di non conformità degli utilizzatori assoggettati alla misura contestata.

(¹) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e a./Parlamento e Consiglio

(Causa T-560/14)

(2014/C 388/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV (Hoorn NH, Paesi Bassi); Agriom BV (Aalsmeer, Paesi Bassi); Agrisemen BV (Ellewoutsdijk, Paesi Bassi); Anthura BV (Bleiswijk, Paesi Bassi); Barenbrug Holding BV (Oosterhout, Paesi Bassi); De Bolster BV (Epe, Paesi Bassi); Evanthia BV (Hoek van Holland, Paesi Bassi); Gebr. Vletter & Den Haan VOF (Rijnsburg, Paesi Bassi); Hilverda Kooij BV (Aalsmeer, Paesi Bassi); Holland-Select BV (Andijk, Paesi Bassi); Könst Breeding BV (Nieuwveen, Paesi Bassi); Koninklijke Van Zanten BV (Hillegom, Paesi Bassi); Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV (Emmeloord, Paesi Bassi); Kwekerij de Wester-Bouwing BV (Rossum, Paesi Bassi); Limgroup BV (Horst aan de Maas, Paesi Bassi); e Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentati da: P. de Jong, P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

- annullare il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione Testo (GU L 150, pag. 59); e
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-599/14 nella causa Ackermann Saatzucht e a./Parlamento e Consiglio.

Ricorso proposto il 27 agosto 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-636/14)

(2014/C 388/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare l'Avviso di posto vacante per un posto di Direttore del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Lussemburgo) Gruppo di funzioni AD, grado 14, (COM/2014/10356), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 giugno 2014 C 185 A;
- Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si propone contro l'avviso sopracitato, nella misura in cui le candidature dovranno presentarsi necessariamente in inglese, francese o tedesco.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 18 e 24 n. 4 TFUE; 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 1 e 2 del regolamento 1/58; 1 *quinquies* nn. 1 e 6 dello Statuto dei funzionari (applicabile per analogia agli agenti temporanei e richiamato dall'avviso impugnato)
 - Si fa valere a questo riguardo che, attraverso il rinvio al sito internet della Commissione che conteneva tale previsione vincolante, l'avviso ha imposto ai candidati di presentare il curriculum e la lettera di motivazione obbligatoriamente in inglese, francese o tedesco, anziché in una qualsiasi delle lingue dell'Unione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE)
 - Si fa valer a questo riguardo che durante la procedura di adozione dell'avviso in questione, la Commissione avrebbe assicurato formalmente il governo italiano che la suddetta discriminazione linguistica sarebbe stata rimossa, avendo tenuto, invece, un comportamento opposto nel redigere l'avviso e nel predisporre le regole di funzionamento del sito internet cui l'avviso rinvia per la presentazione delle candidature.